

## **DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI ABILITATI**

1. Domanda diretta all'Ordine Forense (rilasciata dalla Segreteria dell'Ordine al momento della presentazione della documentazione) – in bollo € 16,00;
2. Ricevuta del versamento di euro 148,00 (€ 78,00 tassa iscrizione; € 70,00 contributo annuale) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT 67 F 03019 16903 000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania;
3. Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c. postale n. 8904 intestato a : Concessioni Governative;
4. fotocopia documento d'identità (carta libera);
5. fotocopia del codice fiscale (carta libera).

La richiesta di abilitazione al patrocinio può essere presentata solo dopo la scadenza del 1° anno d'iscrizione alla pratica e dopo aver sostenuto il secondo colloquio. Il periodo per il quale può essere concessa l'autorizzazione provvisoria all'esercizio del patrocinio, non superiore ai sei anni, inizia a decorrere **dal primo giorno del secondo anno** di iscrizione nel registro dei praticanti.

Si precisa che la tassa di iscrizione è una tantum, mentre il contributo annuale deve essere corrisposto anche negli anni successivi: attualmente viene richiesto attraverso l'invio di MAV bancario.

Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell'art. 8 della legge professionale).

Il Consiglio, in merito alla figura professionale del praticante iscritto nell'elenco di cui all'art. 41 co. 12 L.P. , visti i precedenti di altri Ordini, deliberava nella seduta del 26.01.2016 all'unanimità di adeguarsi alla nuova normativa, mantenendo inalterati i criteri previsti in ordine alle tasse e bolli, già legati all'iscrizione del praticante abilitato.

Tuttavia, l'art. 1 c. 2 del Decreto 17 marzo 2016 n. 70 (regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247), entrato in vigore l'8 giugno 2016, dispone che “il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.

Il Consiglio, pertanto, delibera, nella seduta del 4 ottobre 2016, di adeguarsi a quanto disposto dal regolamento. Delibera inoltre di notificare coloro che avendo chiesto ed ottenuto l'abilitazione al patrocinio sostitutivo si trovano nella possibilità di poter optare per l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati abilitati, come da pregressa normativa.